Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2954

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 OTTOBRE 2011

Misure a favore dell'emittenza televisiva locale

TIPOGRAFIA DEL SENATO (225)

ONOREVOLI SENATORI. – L'asse portante dell'economia del Paese è costituito dalle piccole e medie imprese (PMI). Queste, infatti, rappresentano il 70,8 per cento del valore aggiunto totale dell'economia del Paese e affidano la comunicazione dei loro prodotti alle TV locali, quindi: più le TV locali sono forti, più sono in grado di comunicare il prodotto delle PMI attraverso la pubblicità, quindi di fare aumentare i consumi dei loro prodotti, la produzione e, di conseguenza, i livelli occupazionali.

Questo importante legame è stato recepito dal Parlamento che in un ordine del giorno approvato all'unanimità alla Camera (ordine del giorno 9/1853/003 e approvato il 15 dicembre 1192), prendeva atto «della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita delle piccole e medie imprese» e impegnava, quindi, il Governo ad assumere iniziative idonee a sostenere l'equilibrio economico delle emittenti locali.

L'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ha destinato alle emittenti locali una cifra pari a 270 milioni di euro, da prelevare dalle immense risorse derivanti dal canone RAI, che i cittadini versano ogni anno.

In un contesto di crisi mondiale, europea e quindi italiana, il settore televisivo locale, con la legge finanziaria 2009, ha subito una riduzione sino al 60 per cento rispetto alle misure di sostegno sinora deliberati, ma che raggiunge il 76 per cento rispetto a quanto previsto dalla legge.

Nella seduta del 13 maggio 2009, nel corso dell'approvazione del disegno di legge collegato alla finanziaria in materia di energia, il Senato ha approvato l'ordine del giorno 9/1195/14 recante l'impegno del Governo a definire gli incentivi previsti dalla normativa vigente per le TV locali. In particolare, impegnava il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a prevedere, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, un incremento degli incentivi di cui dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010, 90 milioni di euro per l'anno 2011 e 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

La scrivente ha più volte presentato emendamenti, mai approvati, volti al sostegno delle TV locali, attraverso l'incremento di risorse finanziarie e in attuazione del citato decreto-legge n. 323 del 1993, che prevede, come detto prima, che una quota dei proventi del canone televisivo venga destinata proprio all'emittenza locale, che rappresenta l'anima delle territorialità del nostro Paese e che, in un momento delicato che vedrà il completamento del passaggio al digitale, si ritrova completamente abbandonata.

Il presente disegno di legge prevede la modifica del comma 61 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2011 (legge 21 dicembre 2010, n. 220) con ulteriori incrementi, visto che nel cosiddetto «decreto sviluppo» (decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106) sono già previsti incrementi per 45 milioni per l'anno 2011 e 15 milioni per gli anni 2012 e 2013. Pertanto, dal momento che questa mo-

difica va ad integrare il comma 61 dell'articolo 1 della citata legge n. 220 del 2010, gli incrementi effettivi richiesti ammontano a 50 milioni di euro per l'anno 2012 e 50 milioni per gli anni 2013 e 2014. La copertura è data dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, secondo cui la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, è pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro. L'emittenza rinuncerebbe sino al 2014 a quest'ultima quota riducendola del 44 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di integrare le risorse destinate al sostegno dell'emittenza locale, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento per il servizio pubblico radiotelevisivo e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, è ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2012, 2013 e 2014. Alle emittenti radiotelevisive locali sono, pertanto, riconosciuti 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, e 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. In caso di incapienza delle suddette quote di competenza delle amministrazioni statali, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, all'incremento del canone per le radio audizioni circolari, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246».

2. Il Ministro dell'economa e delle finanze adotta il decreto di cui all'articolo 1, comma 61, della legge 13 dicembre 2010, modificato dal comma 1 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

€ 1,00